

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Gestione della R.N. Torbiere del Sebino in data 06.08.2020 N. 27

Accordo di collaborazione per la tutela ambientale del territorio tra

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO (BS) -

e la

PROVINCIA DI BRESCIA "Settore Territorio - Servizio Volontario Vigilanza Ecologica"

Da una parte

la R.N. Torbiere del Sebino rappresentata da Ivan Bonfanti nato a Lecco il 26/10/1973, in qualità di Direttore della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino (di seguito citata come "Torbiere") C.F. 98010480170, - domiciliato per la funzione presso la sede della Riserva in Via Europa n. 5 a Provaglio D'Iseo – il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta,

e

la Provincia di Brescia rappresentata da, Settore - Servizio Vigilanza Ecologica, domiciliato per le funzioni presso la sede provinciale in Brescia via n. 2, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 03046380170

Art. 1 – Oggetto dell'accordo di collaborazione

Il presente accordo ha per oggetto l'attività di tutela ambientale del territorio della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino ed in alcune altre aree individuate nell'art. 3.

Art. 2 - Attività di competenza delle GEV

Quelle previste dalla l.r. n. 12 del 21/05/2020 "Disciplina del Servizio di Vigilanza Ecologica", ovvero

a. nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti amministrativi contro la natura, l'ambiente e il territorio;

b. nell'attività di monitoraggio e controllo ambientale del territorio della Riserva; nella realizzazione di attività di documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l'ambiente e il territorio;

Art. 3 – Ambiti territoriali

Oggetto del presente accordo è l'ambito territoriale ricompreso dell'area interna ai confini della Riserva Naturale Regionale delle Torbiere del Sebino compresa all'interno dei 3 Comuni di Iseo, Corte Franca e Provaglio d'Iseo e o di necessita per i servizi di istituto sull'intero territorio della Provincia di Brescia.

Art. 4 – Compiti delle G.E.V.

Il Servizio di Vigilanza Ecologica della Provincia assicurerà la propria presenza negli ambiti territoriali sopra indicati per il controllo ed il rispetto delle normative ambientali di propria competenza, nei limiti delle possibilità di esercizio, con particolare riferimento agli aspetti relativi al:

- rispetto del Piano di Gestione della Riserva approvato con D.G.R. n. IX/3578 del 6/6/2012 e dei relativi piani di settore e regolamenti attuali e di futura emanazione (tra i quali il regolamento per l'accesso e la fruizione pubblica allegato alla deliberazione del consiglio di gestione Deliberazione del Consiglio Di Gestione n. 29 del 15.11.2018, n. 24 del 10/7/2017, la determinazione dell'onere per mancato pagamento del ticket di ingresso approvato con deliberazione n. 31 del 21/5/2014, il regolamento per lo svolgimento della pesca dilettantistica approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 14 del 31/1/2014)
- rispetto delle Norme Forestali Regionali;

- rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento all'abbandono degli stessi negli ambienti naturali;
- collaborazione nelle attività di educazione ambientale;
- collaborazione per il monitoraggio e la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente;

Il Servizio GEV individuerà un solo referente ed un eventuale sostituto che potrà interfacciarsi per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al presente accordo, con il referente della Riserva individuato come al successivo art. 5. Tale referente produrrà alla Riserva una relazione semestrale riferita all'andamento dell'attività di vigilanza.

Art. 5 - Compiti della Riserva

La Riserva del Torbiere del Sebino si impegna a rendere opportuna pubblicità del presente accordo sugli organi di stampa e di comunicazione pubblica e presso gli Enti Coinvolti nelle attività di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente accordo.

La Riserva assicurerà il supporto dei propri uffici, sia in termini di informazione che di controllo congiunto del territorio. In particolare la Riserva garantirà la collaborazione individuando nel Direttore, un unico referente cui il Servizio G.E.V. dovrà fare riferimento. Tale Referente potrà avvalersi di un collaboratore operativo individuato nell'unico dipendente dell'ente che sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni. Al fine di favorire l'espletamento del servizio la Riserva metterà a disposizione compatibilmente con le altre attività istituzionali, il proprio centro visitatori sito a Iseo secondo specifici accordi calendarizzati e concordati tra le parti;

Il coordinamento con gli uffici di cui al paragrafo precedente prevede la possibilità di accesso privilegiato delle G.E.V. per attività informative e di visione di atti inerenti le attività di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente accordo, previa comunicazione al Direttore.

Il rilascio di copia di eventuale documentazione amministrativa in possesso della Riserva avverrà secondo le disposizioni legislative vigenti.

La Riserva si impegna ad inserire le G.E.V. in ordinanze e regolamenti di propria competenza inerenti le attività di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente accordo in qualità di soggetti abilitati al controllo ed all'accertamento di sanzioni amministrative ivi previste, come stabilito nelle funzioni indicate dell'art. 1 bis della legge n. 12 del 21/05/2020 e nelle competenze indicate nel punto 3 del DPGR 3832 21/04/2009.

Il direttore della Riserva comunicherà mensilmente le aree, le attività o gli eventi per i quali è auspicabile la collaborazione del Servizio G.E.V. sul territorio e per le quali lo stesso Servizio potrà programmare le proprie attività di competenza.

Art. 6 - Risorse

Le GEV svolgono le proprie attività in forma esclusivamente gratuita.

È di competenza della Riserva la messa a disposizione di eventuali dotazioni e/o attrezzature necessarie all'attività delle GEV di cui agli art. 1, 2 e 3 del presente accordo.

Definizione della ripartizione delle entrate derivanti dal pagamento delle sanzioni delle GEV sarà oggetto di specifico successivo accordo tra le parti

Art.7 – Durata

Il presente accordo avrà durata, dall'approvazione delle parti per un triennio e potrà essere rinnovato con semplice scambio di comunicazioni tra gli enti.

Per La Riserva delle Torbiere del Sebino.

Per la Provincia di Brescia

.....

.....